



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA



Repubblica Veneta
Consiglio dei Ministri
Parlamento

Venezia, Palazzo Ducale, 25 Aprile 2023

Prot.N. DPL2023042500011

Mittenti

Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Consiglio dei Ministri

Parlamento

Ufficio Affari Legali e giuridici del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto

Autorità di Cancelleria Ufficio Trattati, Convenzioni ed Accordi Internazionali

Ministro per gli Affari Esteri, Politica di Sicurezza, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile

Ministro per le norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens). *Le norme, riflettono e tutelano i valori fondamentali della comunità internazionale. Sono universalmente applicabili e sono gerarchicamente superiori ad altre norme di diritto internazionale*



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Ministri dello sviluppo economico, delle imprese, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'innovazione tecnologica, transizione digitale e del Made in Veneto del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Ministri dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia, delle Comunicazioni, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministro della Difesa, Protezione Civile, Aeronautica e Politiche del mare.

Destinatari

- **Segretario generale delle Nazioni Unite Sua Eccellenza Mr. António Guterres - U.N. Office of Legal Affairs - Mr. Miguel de Serpa Soares, 760 United Nations Plaza, New York NY 10017 - USA. United Nations Secretariat - UNS**

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Consiglio per i diritti umani

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) Comitato per i diritti economici,

sociali e culturali (CESCR) Comitato per i diritti umani (CCPR)

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)

Comitato contro la tortura (CAT)

Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)

Comitato sui lavoratori migranti (CMW)

Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)

Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)

Comitato per le sparizioni forzate (CED)

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)

**Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
Comitato permanente inter-agenzie (IASC)**

DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Commissione sulla condizione delle donne (CSW)

Divisione per il progresso delle donne (DAW)

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne
(UN-Women)

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Al Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer
Comitato Internazionale della Croce Rossa, 19 Avenue de la Paix, 1202 Genève - SUISSE

• U.N. - OHCHR - Ms. Michelle Bachelet Jeria, Palais Wilson-Rue de Paquis, 52 CH
1201 Genève - SUISSE

• Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) - Rue de Montbrillant 94
1201 Genève - SUISSE

Segretario Generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE)
Mr. Mathias Cormann, 2 Rue Andre' Pascal 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE
*“l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla
Carta di Parigi del 1990”*

• Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza
Sig. Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi-Weststraat, 200
1049 Bruxelles - BELGIUM

• Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea, Jeppe Tranholm-Mikkelsen c/o
Presidente del Consiglio Europeo - Charles Michel, Rue de la Loi - Weststraat, 175
1049 Bruxelles - BELGIUM.

Oggetto:

**Comunicazione Ufficiale: approvazione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto con
Legge N. 37, lo status di Neutralità permanente (“eterna”, de jure) dello Stato Veneto.**

Il Parlamento ha scelto liberamente di proclamarsi neutrale e altrettanto liberamente può decidere di abbandonare questo status con consultazione popolare a democrazia diretta. A tutela giurisdizionale del diritto di autodeterminazione il Parlamento riafferma il Trattato: Effetto farfalla dei Popoli Autoctoni d'Europa. (Formula di Vienna: Dichiarazione di Belligeranza all'Organizzazione Internazionale sui Generis, Unione Europea, vincolante per tutti gli Stati e personalità giuridiche internazionali aderenti all'organizzazione, Venezia 07/11/2020. Dichiarazione di Belligeranza



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

approvata dal Governo del Consiglio dei Ministri e dal Parlamento. (Documento in allegato). Lo Stato Veneto è un Paese neutrale e in quanto tale, fonda la propria politica estera sul principio della neutralità. Lo Stato Veneto, in quanto Stato neutrale, ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali, un trattato internazionale giuridicamente vincolante (diritto internazionale pubblico).

Le Istituzioni dello Stato Veneto hanno il compito di prendere tutte le misure necessarie per preservare la neutralità del Paese. Esso fonda la propria politica estera sul principio della neutralità. Il rispetto della neutralità espressa è ben riconosciuta dal Diritto Internazionale.

La neutralità dello Stato Veneto come "Stato neutrale Veneto non membro osservatore" è compatibile con le linee guida sugli obblighi dello Statuto O.N.U. e contribuisce a realizzare i principi delle Nazioni Unite.

A tutela della sovranità interna dello Stato, la legge istituisce l'utilizzo della Protezione Civile con l'adozione della Costituzione svizzera.

Risoluzione dell'Institut de droit international, Session de La Haye, 1875, ed il Projet de règlement pour la procédure arbitrale International e la successiva codificazione, nello stesso anno, dei Devoirs internationaux des États neutres, secondo le Règles de Washington: "I. L'Etat neutre désireux de demeurer en paix et amitié avec les belligérants et de jouir des droits de la neutralité, a le devoir de s'abstenir de prendre à la guerre une part quelconque, par la prestation de secours militaires à l'un des belligérant souà tous les deux, et de veiller à ce que son territoire ne serve pas de centre d'organisation ou de point de départ à des expéditions ostile contre l'un d'eux ou contre tous les deux".

Il contrabbando di guerra comprende oggi qualsiasi merce destinata a un porto nemico o a un porto contiguo, eccetto i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (artt. 54, 70 e 71 I Protocollo 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949. L'ampiezza delle merci rientranti nel contrabbando riduce notevolmente la libertà degli Stati neutrali interessati a commerciare con i belligeranti. Diversa fattispecie è il «contrabbando di guerra in tempo di pace» che consiste nell'invio di armi o armati ad uno Stato in cui è in corso un'insurrezione o una guerra per l'auto determinazione. Per un caso in cui le regole del diritto internazionale in materia non hanno ricevuto applicazione, si veda l'arbitrato italo francese per gli incidenti del Carthage e del Manouba, vapori postali francesi (di Stato neutrale) bloccati nel 1912 dall'Italia impegnata nella guerra con la Turchia per la conquista della Libia, il primo in quanto recante a bordo di un aeroplano, il secondo 29 persone di nazionalità turca sospettate di appartenere alle forze armate, in cui le argomentazioni della Francia per la restituzione sono state accolte, secondo la decisione consultabile presso l'Archivio storico del Ministero affari esteri, busta 178, fascicolo 1/4/32.

Carta delle Nazioni Unite, San Francisco 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945; l'Italia è stata ammessa nel 1955, e la Carta è stata resa esecutiva con effetto retroattivo dalla legge n. 848 del 17 agosto 1957, in Gazzetta Ufficiale, supplemento al numero 238 del 25 settembre 1957.

Sentenza 27 giugno 1986, "Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)", I.C.J. Reports, 1986, p. 14 ss.

Risoluzione 3314/1974 (XXIX) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 dicembre 1974, contenente la definizione di aggressione (A/RES/3314 (XXIX)).



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli fra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, adottata il 24 ottobre 1970 dall'Assemblea Generale ONU con risoluzione 2625/1970 (XXV).

Sentenza 19 dicembre 2005, "Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo vs Uganda)", I.C.J. Reports, 2005, p. 168 ss.; Parere consultivo, 8 luglio 1996, "Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons", I.C.J. Reports, 1996, par. 15; Sentenza 27 giugno 1986, "Military and Paramilitary Activities", cit., loc. cit.

Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, 10 agosto 2001, A/56/10, Report of the International Law Commission on the work of its fiftythird session.

Parere consultivo del 17 giugno 1971, "Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970)", I.C.J. Reports, 1971, p. 16; Parere consultivo del 9 luglio 2004, "Legal consequences of the construction of a wall in the occupied palestinian territory", I.C.J. Reports, 2004, p. 136 ss.

Risoluzione numero 678 del 1990 con cui il Consiglio di Sicurezza autorizza gli Stati «ad usare tutti i mezzi necessari per far rispettare la ris. n. 660», con la quale aveva intimato il ritiro immediato delle truppe irachene dal territorio kuwaitiano, illecitamente annesso, e ritenuta «breach of the international peace and security as regards the Iraqi invasion of Kuwait». Conseguentemente al persistere dell'occupazione, il Consiglio di Sicurezza adotta la ris- 661/1990, imponendo una serie di misure di embargo economico nei confronti dell'Iraq; risoluzioni consultabili all'indirizzo: <http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?Open-Element>.

Risoluzione numero 1970/2011 del 26 febbraio 2011

Corte Internazionale di Giustizia, ordinanza, 2 giugno 1999, liceità dell'uso della forza in Jugoslavia.

Risoluzione 1244 del 10 giugno 1999, United Nations Document of Security Council, S/RES/1244. Si veda sul punto Ruffert 2001, 626-627; Franzina 2011, 59 ss.

Caso della Rhodesia del Sud, con la risoluzione numero 216 del 12 novembre 1965, consultabile all'indirizzo <http://www.un-documents.net/a20r2131.htm>. il Consiglio di Sicurezza imponeva agli Stati membri delle Nazioni Unite l'obbligo di non riconoscere la supposta nuova formazione statale, in quanto effettuatasi in violazione dell'autodeterminazione.

Qualificazione degli Stati Uniti e del Regno Unito come «Potenze occupanti» nel caso specifico, si veda il § 5 della risoluzione n. 1483 del 2003 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, consultabile all'indirizzo:

<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/368/53/PDF/N0336853pdf?OpenElement>.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Risoluzione 1267 (1999), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 15 ottobre 1999, e risoluzione 1269 (1999), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 19 ottobre 1999; entrambe le risoluzioni sono consultabili all'indirizzo www.un.org

Risoluzione 1970 (2011), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 26 febbraio 2011, consultabile all'indirizzo www.un.org.

Risoluzione 1973 (2011), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 17 marzo 2011, consultabile all'indirizzo www.un.org.

La I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna, la II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare, la III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e la IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra sono internazionalmente in vigore dal 21 ottobre 1950. Sono state rese esecutive nell'ordinamento italiano con legge 27 ottobre 1951, numero 1739, in Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1952, numero 53, e in vigore per l'Italia dal 17 giugno 1952. Sono consultabili all'indirizzo: <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView>.

Il I Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e il II Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali sono internazionalmente in vigore dal 7 dicembre 1978. Sono stati resi esecutivi nell'ordinamento italiano con legge 11 dicembre 1985 numero 762, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 27 dicembre 1985, numero 303 e sono in vigore per l'Italia dal 27 agosto 1986. Sono consultabili all'indirizzo: <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView>.

Preambolo della IV Convenzione dell'Aja del 1907 relativa alle leggi e usi della guerra terrestre, così formulata: «In attesa che venga enunciato un codice più completo delle leggi relative alla guerra, le Alte Parti Contraenti reputano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni da Esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto la protezione e l'impero dei principi del diritto internazionale, così come risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica». In seguito, la clausola è stata inserita nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nel I protocollo di Ginevra del 1977 (art. 1 par. 2), nel quale è stato omissivo il riferimento alle «nazioni civili» e nel preambolo della Convenzione di New York del 1981 sul divieto di talune armi convenzionali. Si veda Ronzitti 2014, 104; Pustogarov 1999, 125-135; Meron 2000, 78-89.

Interpretazione che considera la clausola Martens come un elemento che autorizza l'interprete a dare più rilevanza all'opinio iuris che all'usus nella definizione di una consuetudine, si veda Cassese 2000, 214.

Risoluzione numero 678 del 1990 con cui il Consiglio di Sicurezza autorizza gli Stati «ad usare tutti i mezzi necessari per far rispettare la ris. n. 660», con la quale aveva intimato il ritiro immediato delle truppe irachene dal territorio kuwaitiano, illecitamente annesso, consultabili all'indirizzo: <http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?Open-Element>.

Sentenza 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera, par. 170. In questo caso, la Corte conferma quanto stabilito nella sentenza del 7 luglio 2011, ric. n. 27021/08, Al-Jedda c. Regno



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Unito, par. 102, astenendosi dal pronunciarsi in astratto sulla gerarchia tra la Carta ONU e le norme sui diritti umani, ma confermando che l'attuazione concreta delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo sanciti dagli artt. 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale orientamento è infine confermato nella sentenza del 26 novembre 2013, ric. n. 5809/08, Al Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera, par. 120-121, in cui la Corte europea ha affermato che, in caso di conflitto tra la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione europea, la Carta, ovvero le risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza, contemplanti sanzioni contro presunti terroristi inseriti in liste nominative e la Convenzione europea, prevalgono solo se prevedono meccanismi di tutela «equivalenti» a quelli richiesti dalla Convenzione.

Sentenza 18 luglio 2013, in cause C584/10P, C-593/10P e C-595/10P, Kadi II,

Sentenza 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadic. Consiglio e Commissione, e 21 settembre 2005, causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione.

Sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea, in Raccolta, 2008, I - 6351.

Sentenza 18 luglio 2013, in cause C584/10P, C-593/10P e C-595/10P, Kadi II, cit.,

Risoluzione 2170 del 15 agosto 2014, consultabile all'indirizzo: <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/sres2170pdf>.

Per la qualificazione di conflitto armato a carattere internazionale e la conseguente applicazione di norme di diritto bellico e umanitario, come previsto dall'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal II Protocollo addizionale alle stesse del 1977, si intende, in base all'articolo 1 di quest'ultimo, la contrapposizione tra forze armate statuali e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che sotto la condotta di un comando responsabile esercitano, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari concertate, laddove non rientrino in questa nozione situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come la secessione, gli atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi. Sul punto si veda in generale Schindler 1973, 428 ss.

27 giugno 1986, Military and Paramilitary Activities, cit., § 246, laddove la stessa sentenza, confermata dalla sentenza 19 dicembre 2005, Armed Activities on the Territory of the Congo, cit., esclude la liceità dell'intervento a favore di forze ribelli.

Sentenza 27 giugno 1986, Military and Paramilitary Activities, cit., § 246.

Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia è stato istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con risoluzione 827/1993; sentenza 2 ottobre 1995, Prosecutor v. Dusko Tadic, § 98, consultabile all'indirizzo <http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>; sentenza 7 maggio 1997, Prosecutor v. Dusko Tadic, § 611, consultabile all'indirizzo <http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-ts70507JT2-e.pdf>.

Institut de droit international, Annuaire, vol. 56, p. 545.

Risoluzione numero 2165 del 14 luglio 2014, consultabile all'indirizzo: <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/sres2165pdf>

La Convenzione di Parigi è stata resa esecutiva nell'ordinamento italiano con legge 18 novembre 1995, numero 496, in Gazzetta Ufficiale s.o. del 25 novembre 1995 numero 276, modificata dalla legge 4 aprile 1997, numero 93, in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1997, numero 80; è consultabile all'indirizzo: http://www.opcw.org/docs/cwc_eng.pdf. Su di essa si veda Kazemi 2005, 137-186; Littlewood 2005; Beard 2007, 271-321.

Risoluzione 2118 del 27 novembre 2013, con la quale si condanna l'uso di armi chimiche nella Repubblica Araba di Siria e si vieta alla Siria l'utilizzo, lo sviluppo, la produzione e l'acquisizione di armi chimiche proibite, nonché il loro trasferimento ad altri Stati o ad attori non statali,



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

imponendo al governo di Damasco l'obbligo di cooperare con l'Organization for the Prohibition of Chemical Weapons; risoluzione consultabile all'indirizzo: <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/sres2118pdf>.

Il Consiglio parlamentare del Popolo Veneto riafferma,

Siamo onorati di dichiarare che lo Stato Veneziano accetta gli obblighi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e si sente impegnato al loro rispetto. In data del 13 settembre 2018, l'Autorità Nazionale Veneta (A.N.V.), emanata dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto, come previsto dall'art. 96.3 del I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, in merito ai Movimenti di Liberazione e, come da Atto di fondazione, consegnato a mano all'OHCHR il 26 luglio 2016, ha aderito ufficialmente, come da voto unanime, all'ammissione dello Stato Veneto in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite; come "Stato neutrale Veneto non membro osservatore".

Con richiesta dell'Autorità Nazionale Veneta, in data del 13 settembre 2018, favorevole all'accessione della procedura di adesione ai seguenti protocolli e convenzioni, in data 25 aprile 2023, il Consiglio parlamentare del Popolo Veneto approva per legge la ratifica:

Patto internazionale sui diritti civili e politici

Protocollo addizionale relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali

Accordo sui privilegi e sulle immunità della Corte penale internazionale

Accordo relativo all'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla Convenzione sulla diversità biologica

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

Convenzione sulla diversità biologica

Convenzione sulle munizioni a grappolo

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Convenzione sulla proibizione o restrizione dell'uso di determinate armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o avere effetti indiscriminati (con i protocolli I, II e III)

Convenzione sulla legge degli usi non di navigazione dei corsi d'acqua internazionali

Convenzione sulla non applicabilità delle limitazioni legali ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità

Convenzione sui diritti politici delle donne

Convenzione sulla prevenzione e repressione dei crimini contro le persone protette a livello internazionale, compresi gli agenti diplomatici

Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio

Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Convenzione sui diritti del fanciullo

Convenzione sulla sicurezza delle Nazioni Unite e del personale associato

Dichiarazione 12 (3) che concede giurisdizione retroattiva alla CPI (dal 13 giugno 2014)

Convenzione di Ginevra (I) sui feriti e malati nelle forze armate sul campo, 1949

Convenzione di Ginevra (II) sui feriti, malati e naufraghi delle forze armate in mare, 1949

Convenzione di Ginevra (III) sui prigionieri di guerra, 1949

Convenzione di Ginevra (IV) sui civili, 1949

Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra -I-II-III-



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
Convenzione internazionale per la repressione e la repressione del crimine di apartheid
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Protocollo facoltativo alla Convenzione sulla sicurezza delle Nazioni Unite e del personale associato
Accordo di Parigi
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema distintivo aggiuntivo
Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali
Protocollo sui frammenti non rilevabili (Protocollo I) alla Convenzione sulla proibizione o restrizione dell'uso di determinate armi convenzionali
Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di armi incendiarie (Protocollo III) alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di determinate armi convenzionali
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
Convenzione dell'Aia (IV) sul rispetto delle leggi e degli usi della guerra terrestre e del suo allegato: regolamenti concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre
Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo sul Coinvolgimento dei Bambini nei Conflitti Armati
Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Lo Stato Veneto si impegna con determinazione a favore della difesa e della promozione universale dei diritti umani.

Statuto delle Nazioni Unite. San Francisco il 26 giugno 1945

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini. In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Capitolo I: Fini e principi

Art. 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace e conseguire con mezzi pacifici ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.
4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Lo Stato Veneto si impegna con determinazione a favore della difesa universale dei diritti umani. Difesa universale dei diritti umani.

Diritti umani, Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale, nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati. E' il diritto umano alla pace: pace interna e pace internazionale, pace nella giustizia (opus iustitiae pax). La giustizia è quella dei diritti umani, cioè è anche giustizia sociale ed economica.

Lo Stato Veneto, deve contribuire a rafforzare i diritti dell'uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone.

In seno all'ONU, lo Stato Veneto si impegna attivamente per la promozione, il rispetto e l'attuazione dei diritti umani. Promuovere e rafforzare i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani è uno dei principali obiettivi delle Nazioni Unite.

La Repubblica Veneta è convinta che l'attuazione dei diritti umani sia una condizione indispensabile per uno sviluppo economico e sociale sostenibile per la pace e la sicurezza nonché per la prevenzione dei conflitti e dell'estremismo violento.

Priorità Istituzionale per i diritti inalienabili resi esigibili a democrazia diretta di auto determinazione, libertà di espressione, di riunione e di associazione, abolizione della pena di morte, rispetto della proibizione della tortura e dei maltrattamenti, protezione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, promozione dei diritti umani negli affari, rispetto per i diritti delle donne, diritti umani per la promozione della pace e della sicurezza, specialmente nella prevenzione dei conflitti, lotta contro l'impunità, analisi del passato, protezione dei difensori dei diritti umani, diritti umani e ambiente, situazione dei diritti umani in paesi specifici.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Il Parlamento Veneto ha ratificato le convenzioni ONU più importanti relative alla protezione dei diritti umani con legge N. 37.

Lo sviluppo di una nuova concezione di 'popoli' si è evoluto con lo sviluppo dell'idea di auto-determinazione interna. In questo contesto, la definizione di 'popoli' non si limita solo alla popolazione di un'entità territoriale fissa, ma comprende anche gruppi indigeni e potenzialmente alcune minoranze. Sebbene non esista una definizione pienamente accettata di popolo, si fa spesso riferimento ad una definizione proposta dal relatore speciale delle Nazioni Unite, Martínez Cobo nel suo studio sulla discriminazione contro le popolazioni indigene: "Le comunità, i popoli e le nazioni indigene sono quelle che, avendo una continuità storica con le società pre-invasione e pre-coloniali che si sono sviluppate sui loro territori, si considerano distinte da altri settori delle società ora prevalenti in quei territori o parti di essi. Formano attualmente settori non dominanti della società e sono determinati a preservare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future i loro territori ancestrali e la loro identità etnica, come base della loro continua esistenza come popoli, secondo i propri modelli culturali, sociali istituzioni e sistemi giuridici".

Strumenti a tutela del diritto all'autodeterminazione

Strumenti internazionali:

Articolo 1(2), Carta delle Nazioni Unite

Articoli 1 e 12, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Articolo 1(1), Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Raccomandazione generale n. 21 sul diritto all'autodeterminazione, Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Articolo 29, Convenzione sui diritti del fanciullo

Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio Commento generale n. 12 sull'autodeterminazione, Comitato per i diritti umani

Articolo II, Risoluzione 260A(III) sulla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, Assemblea Generale

Convenzione ILO relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti, n. 169

Dichiarazione sui principi del diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati

Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Risoluzione 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, "Sovranità permanente sulle risorse naturali", Assemblea generale delle Nazioni Unite

Strumenti regionali:

Articolo 20, paragrafo 1, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Giurisprudenza rilevante

Casi internazionali:

Kalevi Paadar et al. contro Finlandia, Comitato per i diritti umani, 2011



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Poma Poma v Perù, Comitato per i diritti umani, 2006
Gillot contro Francia, Comitato per i diritti umani, 2002
Länsman (Jouni) et al. (2) contro Finlandia, Comitato per i diritti umani, 2001
Diergaardt et al v Namibia, Comitato per i diritti umani, 2000
Howard v Canada, Comitato per i diritti umani, 1999
Ää relä e Näkkäläjärvi c. Finlandia, Comitato per i diritti umani, 1997
Portogallo contro Australia (caso Timor Est), Corte internazionale di giustizia, 1995
Mahukia et al v Nuova Zelanda, Comitato per i diritti umani, 1993
Lubicon Lake Band v Canada (caso Ominayak), Comitato per i diritti umani, 1990
B. et al. contro Italia, Comitato per i diritti umani, 1990
P. et al. contro Colombia, Comitato per i diritti umani, 1988
L. et al. contro Canada, Comitato per i diritti umani, 1989
Caso Sahara occidentale, Corte internazionale di giustizia, 1975
Conseguenze legali per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in Namibia (Africa sud occidentale) nonostante la risoluzione 276 del Consiglio di sicurezza (caso Namibia), Corte internazionale di giustizia, 1970.

Casi regionali:

Gunme e altri contro Cameron, Commissione africana dei diritti umani e dei popoli, 2009.

Fonte Giuridica di legge parlamentare “Jus cogens”

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 -
Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 -
14 aprile 1952 - Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla “Sovranità permanente sulle risorse naturali”
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo
Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di Patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavori futuri della Commissione per i diritti umani)
Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali)
Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti umani di un articolo relativo al diritto dei popoli all'auto determinazione)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani i lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 (E / 2256)
Commissione per i diritti umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E / CN.4 / L.24 , 16 aprile 1952)
Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea generale del 16 dicembre 1952 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea generale del 21 dicembre 1952 (Diritto di sfruttare liberamente la ricchezza e le risorse naturali)
Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea generale del 28 novembre 1953 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
Commissione sui diritti umani, progetto di risoluzione congiunto presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E / CN.4 / L / 381, 1954)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 (E / 2573)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Consiglio economico e sociale, Rapporto del Comitato sociale al Consiglio economico e sociale, 26 luglio 1954 (E / 2638)

Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione comune presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Report of the Third Committee, A / 2829, 4 December 1954)

Report of the Third Committee to the General Assembly (A / 2829, 4 December 1954).

General Assembly resolution 837 (IX) del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E / 2731)

Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale per il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Rapporto del Terzo Comitato all'Assemblea Generale (A / 4019, 3 dicembre 1958)

Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A / PV.788)

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958 (Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario generale, "Riepilogo storico delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulla loro ricchezza e risorse naturali" (A / AC.97 / 1, 12 maggio 1959)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E / 3334)

Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Preliminare studio, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A / AC.97 / 5 e Corr. 1 e Add. 1)

Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della sua terza sessione, maggio 1961 (E / 3511)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3, 10 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivisto presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3 / Rev.2, 18 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A / AC.97 / 10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E / 3511, allegato)

Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio economico e sociale del 3 agosto 1961

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961).

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità Permanente sulle risorse naturali)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Assemblea Generale, Resoconti sommari delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenuti nel Secondo Comitato dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A / C.2 / 17 / SR.798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)

Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)

Assemblea generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194)

Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali).

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986.

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).

Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)

Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Sentenze Corte Penale Internazionale - I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ

Codificazione del 2001 da parte della CDI

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Risoluzione 18/6 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite: Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo.

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292.

Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)

Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo Stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952. Tenuto conto della sua delibera 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituiva la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, dove incaricava di condurre una piena indagine sullo stato della sovranità permanente, sulla ricchezza e sulle risorse naturali, come costituente di base del diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento e decidendo inoltre che, nella



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

conduzione dell'indagine completa sullo stato della sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si prestasse la dovuta attenzione ai diritti e doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo. Tenuto conto della sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali devono essere esercitati nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle persone dello Stato interessato. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contrario allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e il mantenimento della pace.

Obblighi Jus cogens- Erga Omnes e norme imperative.

Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale (2001)

il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto. La codificazione del 2001 da parte della CDI. I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l'attribuzione della condotta allo Stato. Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale. Tipi di violazioni di norme. La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo). 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi). 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad). Attribuzione del comportamento illecito. 1) il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4 CDI). 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato a esercitare autorità di governo (art. 5 CDI). 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia. Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile. La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento. La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC). Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito Jus cogens e delle norme imperative. il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, affermi che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione.

La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

L'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite recita: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo: a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo; c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce infatti un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali sull'occupazione territoriale. V., ex multis, R. Ago, *Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale*, Roma, 1934; F. Capotorti, *L'occupazione nel diritto di guerra*, Napoli, 1949; A. Migliazza, *L'occupazione bellica*, Milano, 1949; G. Ballardore Pallieri, *Diritto bellico*, Padova, 1954, p. 300 ss.; C. Curti Gialdino, *Occupazione bellica*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, *Iraq: illecita occupazione, resistenza popolare, autodeterminazione irakena*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, *Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti nel campo economico*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, p. 978 ss.; M. Arcari, *Autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tutela dei diritti dell'uomo e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda di fronte ai giudici britannici*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, p. 1083 ss.; A. Gattini, *Occupazione bellica*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 3889 ss.; A. Carcano, *L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale*, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, *The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law*, Boston/Leiden, 2009; I. Di Bernardini, *La tutela dei diritti umani in regime di occupazione belligerante nel caso dell'Iraq*, in *I diritti dell'uomo*, n. 3/2009, p. 27 ss.; A. Gioia, *The Belligerent Occupation of Territory*, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), *The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An International Legal Perspective*, L'Aja, 2009, p. 351 ss.; S. Vezzani, *Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione territoriale illegittima*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2011, p. 799 ss.; N. Corso, *Occupazione militare e tutela della proprietà privata*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2012, p. 5 ss.; M. Pace, *Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema d'Israele*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3/2012, p. 679 ss.; A. Annoni, *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2012; E. Benvenisti, *The international Law of Occupation*, Oxford, 2012. Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. V., per tutti, S. Sur, *L'interprétation en droit international public*, Parigi, 1974; M.K. Yass en, *Interprétation des traités d'après la Convention de Vienne*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 116, 1976, p. 44 ss.; M. Bos, *Theory and Practice of Treaty Interpretation*, in *Netherlands International Law Review*, 1980, p. 3 ss.; S. Bariatti, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, cit.; R. Kolb, *Interprétation et création du droit international*, Bruxelles, 2006; R. Gardiner, *Treaty Interpretation*, Oxford, 2008; L. Gradoni, *Regole di interpretazione difficili da interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, p. 809 ss.; E. Feola, *I principi sull'interpretazione dei trattati nella giurisprudenza recente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)*, in *La Comunità Internazionale*, 2011, p. 473 ss.; C. Ragni, *Interpretazione dei trattati e "standard of review" nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: riflessioni sull'affare della "Caccia alla balena nell'Antartico"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, p. 725 ss.. Più recentemente v. anche S. Bariatti, *L'accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati*, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., p. 104 ss. Gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assume una particolare portata diretta in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>, relativo alle *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*. In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativi a questo territorio. Sugli effetti dei trattati rispetto a Stati terzi v. p. E. Jimenez De Arechaga, *Treaty Stipulations in Favour of Third States*, in *American Journal of International Law*, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, *Les effets des traités internationaux à l'égard des Etats tiers*, Parigi, 1966; F. Cahier, *Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 143, 1974, p. 589 ss.; C. Rozakis, *Treaties and Third States: a Study in the Reinforcement of the Consensual Standards in International Law*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, *Third Parties and the Law of Treaties*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaigian e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, *The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, *Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, Torino, 2014. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Allo stesso modo, anche l'art. 64 della Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53, «le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; e b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale». Dall'altro lato, «nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale». Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati v., per tutti, F. Capotorti, *L'extinction et la suspension des traités*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 134, 1971, p. 415 ss.; J. Verhoeven, *Invalidity of Treaties: Anything New in/under the Vienna Conventions?*, in E. Cannizzaro (ed.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford, 2011, p. 297 ss; T.O. EliLlas, *Problems concerning the Validity of Treaties*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 134, 1971, p. 134 ss. Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda P. De Sena, *Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza*, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a cura di), *Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali*, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta. In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione. In tema cfr. E. Rebasti, *Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale*, in A. Caligi uri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, *L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier*, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Leiden, 2009, p. 165 ss.; M. Dawi dowi cz, *Trading Fish or Human Rights in Western Sahara- Self-Determination, Non-Recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement*, in D. French (ed.), *Statehood, Self-Determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, Cambridge, 2013, p. 250 ss. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in I.C.J. Reports, 2010, p. 403 ss., p. 438, par. 82). Sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, *The International Court of Justice and the Right of Peoples to Self-Determination*, in LOWE, FITZMAURICE (eds.), *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, *Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice*, in *Netherlands International Law Review*, 2009, p. 429 ss. *L'actio popularis ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales*, Paris, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, *Third report on*



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

State responsibility, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase, sent. 18 luglio 1966, in I.C.J. Reports, 1966, p. 6 ss., p. 47, par. 88: «the argument amounts to a plea that the Court should allow the equivalent of an “actio popularis”, or right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a public interest. But although a right of this kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to international law as it stands at present». Per un commento v. PAPA, I rapporti, cit., p. 633 ss. in relazione all'affare Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, la quale si era limitata ad escludere la propria competenza in applicazione del principio c.d. dell'Oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga omnes, in PICONE, Comunità internazionale, cit., p. 693 ss.). Essa era stata invece ampiamente discussa dalle parti e approfondita, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: cfr., anche per i necessari riferimenti, TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge, 2005, pp. 185-186. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), sent. 20 luglio 2012, in I.C.J. Reports, 2012, p. 422 ss., p. 448 ss., par. 64 ss., su cui v. PAPA, Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela di valori collettivi nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, p. 79 ss. Il par. 6 del commento all'art. 54 dell'articolato sulla responsabilità, UN Doc. A/56/10, p. 355. Ma v., per una lettura della prassi favorevole alla legittimità di tali contromisure (limitatamente però alle ipotesi di gravi illeciti erga omnes), TAMS, Enforcing, cit., p. 198 ss.; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement without Public Law Safeguards? An Analysis of State Practice on Third-party Countermeasures and Their Relationship to the UN Security Council, in British Year - book of International Law, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the Non-injured State and the Idea of International Community, London/New York, 2010, p. 90 ss.; SICILIANOS, Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (eds.) The Law of International Responsibility, Oxford, 2010, p. 1137 ss. La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V. PICONE, Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, in Rivista. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352), vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli Stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, Les réactions décentralisées à l'illicite, Paris, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che saranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, nel par. 6): v. ad esempio CARELLA, La responsabilità dello Stato per crimini internazionali,



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Napoli, 1985, p. 198. Altri invece qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'autodeterminazione: così CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 158. Separate opinion of Judge Kooijmans, in *I.C.J. Reports 2004*, p. 219 ss., p. 231, par. 40; e, in dottrina, PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 931; VILLALPANDO, *Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires*, in *Annuaire français de droit international*, 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, *Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts Responsibility*, in FASTENRATH et al. (eds.), *From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PAPA, op. cit., pp. 689-690. Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento: CHRISTAKIS, *L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales*, in TOMUSCHAT, THOUVENIN (eds.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, *The Duty not to «Recognize as Lawful» a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?*, ibid., p. 99 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation*, in *The Law of International Responsibility*, cit., p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, *The Obligation of Non-Assistance to the Responsible State*, ibid., p. 687 ss. TALMON, *The Duty*, cit., pp. 103, 117 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition*, cit., pp. 683-684; PICONE, *Il ruolo*, cit., p. 968. par. 8 del commento all'art. 41, UN Doc. A/56/10, p. 289. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), parere del 21 giugno 1971, in *I.C.J. Reports*, 1971, p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. Ibid., p. 56, par. 125: «the non-recognition of South Africa's administration of the Territory should not result in depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the Territory». Sui problemi interpretativi sollevati da questo brano v. CRAWFORD, *Third Party Obligations*, cit., par. 49 ss. CHRISTAKIS, op. cit., p. 144 ss.; TALMON, *The Duty*, cit., p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, *Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé*, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 147 ss., p. 150 ss. Tale accezione ampia si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in *G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000*, p. 1 ss. L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, *Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement*, in *European Journal of International Law*, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, *Third Party Obligations*, cit., par. 50-51 e DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBASTI, *Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale*, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

cura di), La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli “accordi tecnici”, non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele ». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in Raccolta, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita, in European Law Review, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia, in Studi sull'integrazione europea, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel, in The Palestine Yearbook of International Law, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88-89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco (formula assai generica e inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale ha natura essenzialmente interpretativa. Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea: v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo saharawi sulle risorse naturali, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South, in Anuario Español de Derecho Internacional, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), Le droit international et la question du Sahara occidental, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, L'accord de pêche CE-Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à quelle illicéité internationale?, in Revue belge de droit international, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, Oltre la politica di condizionalità, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly, from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations » (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets [...], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions against companies and entities involved in the construction of the wall and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento). Sull'inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 951 ss.; ID., Il ruolo dello Stato leso, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, Responsabilità internazionale degli Stati, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniere, e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale, Pisa, 1974; IOVANE, La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter»), o la ris. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organisation - SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have [...] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, *Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale*, in *Revue belge de droit international*, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, *op. cit.*, p. 324 ss. (secondo il quale però l'ammissibilità di questa forma di aiuto sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADO, *op. cit.*, p. 141 ss.; PALMISANO, *op. cit.*, p. 126 ss. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprime in modo violento l'autodeterminazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, *op. cit.*, p. 130 ss.). Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24-25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, *op. cit.*, p. 116 ss.; CASSESE, *Self-Determination*, *cit.*, pp. 184, 199 ss.; GRADO, *op. cit.*, p. 133 ss.; CORTEN, *L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël*, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, *Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli*, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), *Usò della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, *op. cit.*, p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, *The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force*, in *Questions of International Law*, 2014, Zoom-out I, www.qil-qdi.org. Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20); e, in dottrina, PAUST, *International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring*, in *Cornell International Law Journal*, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, *Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, *Self Determination and the Syrian Conflict - Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have*, in *EJIL: Talk!*, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, *Which Entity is the Government of*



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Libya and Why Does It Matter?, in EJIL: Talk!, 16 giugno 2011; ID., Self Determination and the Syrian Conflict, cit.; TALMON, Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, in Chinese Journal of International Law, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition, in EJIL: Talk!, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba», in Federalismi.it, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria». Si veda, sul punto, ampiamente RUYSS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in The Telegraph, 29 giugno 2011, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html. In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, www.gov.uk/government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communicationsben-. Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, The Provision of Arms and «Non-lethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces, in University of New South Wales Law Journal, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 (www.consilium.europa.eu/ue_docs/cms_data/docs/presdata/EN/foraff/137315.pdf).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati.

La norma posta a tutela di interessi fondamentali - *rectius*: di un obbligo erga omnes - *ipsius animi promptitudinem*- è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei diritti umani, Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Il diritto internazionale riconosce all'individuo una personalità internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, ossia i patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico. La legge dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica. I diritti umani universali non sono disgiunti dal diritto di autodeterminazione dei popoli: eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. L'autodeterminazione è il diritto dei Popoli di scegliere liberamente il regime politico, economico, sociale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli di uguali diritti e dell'autodeterminazione, per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati. Essi ricordano anche l'importanza dell'impegno a sanzionare ed eliminare qualsiasi forma di violazione di questo principio. Dagli



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

obblighi diritti e doveri derivanti dalle norme di diritto internazionali dello stato di diritto: tutti i poteri riposano su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti. In forza dei principi, che caratterizzano lo Stato di diritto, sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione, auto-decisione, auto-identificazione, solennemente proclamati e riconosciuti. Laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli Stati, i primi devono prevalere.

Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens) 2022. Conclusione 23. Elenco non esaustivo.

Ferma restando l'esistenza o il successivo sopravvenire di altre norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens), in allegato al presente progetto di conclusioni figura un elenco non esaustivo delle norme che la Commissione di diritto internazionale ha precedentemente indicato come aventi tale status.

Allegato

- (a) Il divieto di aggressione;
- (b) il divieto di genocidio;
- (c) il divieto di crimini contro l'umanità;
- (d) le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario;
- (e) il divieto della discriminazione razziale e dell'apartheid;
- (f) il divieto di schiavitù;
- (g) il divieto di tortura;
- (h) il diritto all'autodeterminazione.

La Corte Internazionale di Giustizia di Autodeterminazione dei popoli è istituita su basi di scienza giuridica dallo Statuto delle Nazioni Unite, come principale organo giurisdizionale tutelato dai diritti delle Nazioni Unite, è costituita e funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Il Parlamento dello Stato Veneto adotta per legge i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

General Assembly Distr.: General 13 October 2011

Human Rights Council

Eighteenth session

Agenda item 3

Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development

Resolution adopted by the Human Rights Council 18/6

Promotion of a democratic and equitable international order

The Human Rights Council,

Recalling all previous resolutions of the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council on this issue, in particular Assembly resolution 65/223 of 21 December 2010 and Council resolution 8/5 of 18 June 2008,

Reaffirming the commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights and international law,

Affirming that the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of all human rights should continue to be carried out in full conformity with the purposes and



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

principles of the Charter and international law as set forth in Articles 1 and 2 of the Charter and, inter alia, with full respect for sovereignty, territorial integrity, political independence, the non-use of force or the threat of force in international relations and nonintervention in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State,

Recalling the Preamble to the Charter, in particular the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and of nations large and small,

Reaffirming that everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights can be fully realized,

Reaffirming also the determination expressed in the Preamble to the Charter to save succeeding generations from the scourge of war, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, to practice tolerance and good-neighbourliness, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

Stressing that the responsibility for managing worldwide economic and social issues, as well as threats to international peace and security, must be shared among the nations of the world and should be exercised multilaterally, and that, in this regard, the central role must be played by the United Nations as the most universal and representative organization in the world,

Considering the major changes taking place on the international scene and the aspirations of all peoples for an international order based on the principles enshrined in the Charter, including promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, the rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity,

Recognizing that the enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations, including the effective promotion and protection of all human rights,

Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,

Reaffirming that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing, and that democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,

Recognizing that the promotion and protection of human rights should be based on the principle of cooperation and genuine dialogue and aimed at strengthening the capacity of Member States to comply with their human rights obligations for the benefit of all human beings,

Emphasizing that democracy is not only a political concept, but that it also has economic and social dimensions,

Recognizing that democracy, respect for all human rights, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development,

Noting with concern that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance may be aggravated by, inter alia, inequitable distribution of wealth, marginalization and social exclusion,

Reaffirming that dialogue among religions, cultures and civilizations could contribute greatly to the enhancement of international cooperation at all levels,



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Underlining the fact that it is imperative for the international community to ensure that globalization becomes a positive force for all the world's people and that only through broad and sustained efforts, based on our common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable,

Deeply concerned that the current global economic, financial, energy and food crises, resulting from a combination of several major factors, including macroeconomic and other factors, such as environmental degradation, desertification and global climate change, natural disasters and the lack of financial resources and the technology necessary to confront their negative impact in developing countries, particularly in the least developed countries and small island developing States, represent a global scenario that is threatening the adequate enjoyment of all human rights and widening the gap between developed and developing countries,

Stressing that efforts to make globalization fully inclusive and equitable must include policies and measures, at the global level, that correspond to the needs of developing countries and countries with economies in transition and are formulated and implemented with their effective participation,

Stressing also the need for adequate financing of and technology transfer to developing countries, in particular landlocked developing countries and small island developing States, including to support their efforts to adapt to climate change,

Having listened to the peoples of the world, and recognizing their aspirations to justice, to equality of opportunity for all, to the enjoyment of their human rights, including the right to development, to live in peace and freedom and to equal participation without discrimination in economic, social, cultural, civil and political life,

Recalling Human Rights Council resolutions 5/1, on institution-building of the Council, and 5/2, on the code of conduct for special procedures mandate holders of the Council, of 18 June 2007, and stressing that all mandate holders shall discharge their duties in accordance with these resolutions and the annexes thereto,

Resolved to take all measures within its power to secure a democratic and equitable international order,

1. Affirms that everyone is entitled to a democratic and equitable international order;
2. Also affirms that a democratic and equitable international order fosters the full realization of all human rights for all;
3. Declares that democracy includes respect for all human rights and fundamental freedoms and is a universal value based on the freely expressed will of people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives, and reaffirms the need for universal adherence to and implementation of the rule of law at both the national and international levels;
4. Reaffirms the Universal Declaration of Human Rights, in particular the principle that the will of the people, as expressed through periodic and genuine elections, shall be the basis of government authority, as well as the right to choose representatives freely through periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures;
5. Calls upon all Member States to fulfil their commitment expressed during the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, to maximize the benefits of globalization through, inter alia, the strengthening and enhancement of international cooperation to increase equality of opportunities for trade, economic growth and sustainable development, global communications through the use of new technologies and increased intercultural exchange through the preservation and promotion of cultural diversity,



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

and reiterates that only through broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity and all its diversity can globalization be made fully inclusive and equitable;
6. Affirms that a democratic and equitable international order requires, inter alia, the realization of the following:

- (a) The right of all peoples to self-determination, by virtue of which they can freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;
- (b) The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources;
- (c) The right of every human person and all peoples to development;
- (d) The right of all peoples to peace;
- (e) The right to an international economic order based on equal participation in the decision-making process, interdependence, mutual interest, solidarity and cooperation among all States;
- (f) International solidarity, as a right of peoples and individuals;
- (g) The promotion and consolidation of transparent, democratic, just and accountable international institutions in all areas of cooperation, in particular through the implementation of the principle of full and equal participation in their respective decision-making mechanisms;
- (h) The right to equitable participation of all, without any discrimination, in domestic and global decision-making;
- (i) The principle of equitable regional and gender-balanced representation in the composition of the staff of the United Nations system;
- (j) The promotion of a free, just, effective and balanced international information and communications order, based on international cooperation for the establishment of a new equilibrium and greater reciprocity in the international flow of information, in particular correcting the inequalities in the flow of information to and from developing countries;
- (k) Respect for cultural diversity and the cultural rights of all, since this enhances cultural pluralism, contributes to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural backgrounds, advances the application and enjoyment of universally accepted human rights across the world and fosters stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;
- (l) The right of every person and all peoples to a healthy environment and to enhanced international cooperation that responds effectively to the needs for assistance of national efforts to adapt to climate change, particularly in developing countries, and that promotes the fulfilment of international agreements in the field of mitigation;
- (m) The promotion of equitable access to benefits from the international distribution of wealth through enhanced international cooperation, in particular in economic, commercial and financial international relations;
- (n) The enjoyment by everyone of ownership of the common heritage of mankind in connection to the public right of access to culture;
- (o) The shared responsibility of the nations of the world for managing worldwide economic and social development, as well as threats to international peace and security, that should be exercised multilaterally;

7. Stresses the importance of preserving the rich and diverse nature of the international community of nations and peoples, as well as respect for national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds, in the enhancement of international cooperation in the field of human rights;

8. Also stresses that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and reaffirms that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms;

9. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

10. Reaffirms that all States should promote the establishment, maintenance and strengthening of international peace and security and, to that end, should do their utmost to achieve general and complete disarmament under effective international control, as well as to ensure that the resources released by effective disarmament measures are used for comprehensive development, in particular that of the developing countries;

11. Also reaffirms the need to continue working urgently for the establishment of an international economic order based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and cooperation among all States, irrespective of their economic and social systems, which shall correct inequalities and redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between the developed and the developing countries and ensure steadily accelerating economic and social development and peace and justice for present and future generations;

12. Further reaffirms that the international community should devise ways and means to remove the current obstacles and meet the challenges to the full realization of all human rights and to prevent the continuation of human rights violations resulting therefrom throughout the world;

13. Urges States to continue their efforts, through enhanced international cooperation, towards the promotion of a democratic and equitable international order;

14. Decides to establish, for a period of three years, a new special procedures mandate of independent expert on the promotion of a democratic and equitable international order, with the following mandate:

(a) To identify possible obstacles to the promotion and protection of a democratic and equitable international order, and to submit proposals and/or recommendations to the Human Rights Council on possible actions in that regard;

(b) To identify best practices in the promotion and protection of a democratic and equitable international order at the local, national, regional and international levels;

(c) To raise awareness concerning the importance of promoting and protecting of a democratic and equitable international order;

(d) To work in cooperation with States in order to foster the adoption of measures at the local, national, regional and international levels aimed at the promotion and protection of a democratic and equitable international order;

(e) To work in close coordination, while avoiding unnecessary duplication, with intergovernmental and non-governmental organizations, other special procedures of the Human Rights Council, international financial institutions, as well as with other relevant actors representing the broadest possible range of interests and experiences, within their respective mandates, including by attending and following up on relevant international conferences and events;

(f) To integrate a gender perspective and a disabilities perspective into his or her work;

(g) To report regularly to the Human Rights Council and the General Assembly in accordance with their respective programmes of work;

(h) To support the strengthening and promoting of democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms in the entire world;

15. Calls upon all Governments to cooperate with and assist the independent expert in the discharge of his or her mandate, to provide him or her with all the necessary information requested by him or her in order to enable him or her to fulfil his or her duties effectively;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

16. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide all the necessary human and financial resources for the effective fulfilment of the mandate by the independent expert;
17. Requests the independent expert to present his or her first report to the Human Rights Council at its twenty-first session;
18. Requests the human rights treaty bodies, the Office of the High Commissioner, the special mechanisms extended by the Human Rights Council and the Human Rights Council Advisory Committee to pay due attention, within their respective mandates, to the present resolution and to make contributions to its implementation;
19. Calls upon the Office of the High Commissioner to build upon the issue of the promotion of a democratic and equitable international order;
20. Requests the Office of the High Commissioner to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs, bodies and components, intergovernmental organizations, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations, and to disseminate it on the widest possible basis;
21. Decides to continue consideration of this matter under the same agenda item at its twenty-first session.

35th meeting-29 September 2011

Legge N. 37, approvata in Venezia, Palazzo Ducale, 25 Aprile 2023

Consiglio dei Ministri, approva: Data 15/05/2023

Parlamento, approva: Data 20/05/2023

Presidente del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Amedeo Casasola

Presidente del Consiglio dei Ministri

Moravio Pianegonda



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Presidente del Parlamento

Luca Ferrari

Responsabile Ufficio Affari Legali e giuridici del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto. Responsabile Autorità di Cancelleria Ufficio Trattati, Convenzioni ed Accordi Internazionali.

Ministro per gli Affari Esteri, Politica di Sicurezza, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile

Rif. Leandro Nadin

Ministro per le norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens). Le norme, riflettono e tutelano i valori fondamentali della comunità internazionale. Sono universalmente applicabili e sono gerarchicamente superiori ad altre norme di diritto internazionale.

Rif. Franco Paluan

Ministri dello sviluppo economico, delle imprese, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'innovazione tecnologica, transizione digitale e del Made in Veneto del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa.

Rif. Gianluca Fraccaroli



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Ministri dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia, delle Comunicazioni, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Rif. Franco Paluan

Ministro della Difesa, Protezione Civile, Aeronautica e Politiche del mare.

Rif. Renato Carrai

Allegati: Fonte giuridica del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, Proemio con allegati tutti gli atti emanati dal C.L.N.V. La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto, applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo...

PROEMIO disponibile sul sito Istituzionale di Governo

<https://www.clnveneto.net/>